

Regolamento sui costi

In base all'art. 6 degli Statuti della Fondazione di previdenza simply3a («Fondazione»), il Consiglio di Fondazione emana il seguente regolamento sui costi:

Art. 1 Scopo

- Il presente regolamento sui costi disciplina il pagamento delle indennità derivanti dal rapporto contrattuale tra la Fondazione e il contraente.
- I costi riguardanti gli investimenti collettivi non sono parte del presente regolamento sui costi.

Art. 2 Servizi di base soggetti a pagamento

Per i seguenti servizi, la Fondazione addebita l'importo di seguito indicato:

Trasferimento dell'avere previdenziale a un istituto di previdenza esente da imposte del 2° pilastro o a un'altra forma previdenziale riconosciuta (pilastro 3a)	CHF 0
Pagamenti previdenziali	
- se il beneficiario è residente in Svizzera	CHF 0
- se il beneficiario risiede all'estero	CHF 400
Ricerche indirizzi	CHF 50
Prelievo anticipato per promozione della proprietà d'abitazioni, per caso,	
- residente in Svizzera	CHF 400
- residente all'estero	CHF 600
Costituzione in pegno per promozione della proprietà d'abitazioni, per caso	CHF 250
Versamento in caso di avvio di un'attività indipendente	CHF 250

Servizi e costi straordinari sostenuti dalla Fondazione, causati o richiesti dal contraente, vengono direttamente addebitati previa comunicazione al conto di previdenza del mese successivo.

Le spese straordinarie, che non trovano menzione nel presente articolo 2, saranno in ogni caso addebitate al contraente.

Art. 3 Costi relativi agli investimenti

(a) Soluzioni conto

Gestione del conto previdenziale, costo annuo CHF 0.–

(b) Soluzioni titoli

Le commissioni relative agli investimenti per soluzioni in titoli si basano sulle condizioni previste nel relativo accordo di previdenza, in conformità con le seguenti disposizioni:

Mandati di consulenza (Advisory Mandate)

Acquisto, custodia e vendita di investimenti sulla base di un mandato di consulenza

Commissione di acquisto e vendita*	max. 0,5%
Costi amministrativi**	max. 0,4% p.a.
Costi per la consulenza	max. 0,4% p.a.

In ogni caso la somma delle commissioni di acquisto e vendita, dei costi amministrativi e dei costi relativi alle consulenze non sarà superiore all'1,0% p.a.

* Questa commissione si applica a ciascuna transazione e include: sia le spese della Fondazione sia quelle della banca da essa incaricata in relazione all'acquisizione e alla vendita degli investimenti. Inoltre sono ricomprese le imposte di bollo e tutti i prelievi e le spese estere sopportate dalla banca.

** Ivi include: amministrazione della Fondazione e gestione dei depositi.

Indennità complessiva* (mandati di gestione patrimoniale)

Acquisto, custodia e vendita di investimenti sulla base di un mandato di rappresentanza.

Commissioni di gestione	max. 1,2% p.a.
-------------------------	----------------

Ivi include: commissioni di acquisto e vendita, amministrazione della Fondazione, gestione dei depositi, monitoraggio, scelta continuativa dei titoli più adeguati, supervisione. Inoltre sono ricomprese le imposte di bollo nonché eventuali prelievi e spese estere.

Art. 4 Commissione di emissione per distributori

La commissione di emissione viene corrisposta una tantum e si limita al massimo al 2% della quota di titoli. Tale indennità copre i costi dell'attività di vendita di eventuali partner di distribuzione e consulenti nonché per l'avvio dell'operazione e la corrispondente consulenza fornita al contraente.

Art. 5 Indennità per partner contrattuali

Le indennità dovute a partner contrattuali della Fondazione, quali partner di distribuzione e consulenti, saranno addebitate direttamente sul conto di previdenza del contraente. Tale indennità è indicata nell'accordo di previdenza.

Art. 6 Imposta preventiva

Il rimborso dell'imposta preventiva viene richiesto annualmente dalla Fondazione all'Amministrazione federale delle contribuzioni, salvo nel caso in cui l'onere connesso alla richiesta di rimborso sia superiore all'importo rimborsabile.

Art. 7 Calcolo e ammontare delle indennità e costi

1. In caso di uscita dalla Fondazione, l'addebito per le indennità annuali viene effettuato pro rata temporis alla data di valuta dell'uscita dalla Fondazione.
2. La base di calcolo per la commissione di emissione è costituita dalla parte dell'importo del versamento destinato agli investimenti in titoli, ove non sia diversamente concordato nell'accordo di previdenza.
3. La base di calcolo per le commissioni relative all'amministrazione corrente e per le spese di consulenza di cui all'articolo 3 è costituita dal valore medio di mercato della quota titoli determinata per il periodo contabile di riferimento.
4. La commissione di emissione viene addebitata al ricevimento del pagamento.
5. Il pagamento delle indennità ricorrenti avviene tramite addebito sul conto di previdenza con cadenza trimestrale.
6. Tutte le altre spese sono addebitate al costo.

Art. 8 Lingua prevalente

In caso di discrepanze tra le diverse versioni linguistiche, prevale il regolamento tedesco.

Art. 9 Lacune nel regolamento

Qualora particolari circostanze non siano disciplinate dal presente regolamento, il Consiglio di Fondazione introdurrà una disposizione conforme allo scopo della Fondazione.

Art. 10 Modifiche al regolamento

Il Consiglio di Fondazione può deliberare modifiche al presente regolamento sui costi in qualsiasi momento. Le modifiche vengono comunicate al contraente mediante comunicazione scritta o elettronica. La versione in vigore è consultabile in qualsiasi momento sul rispettivo portale clienti.

Art. 11 Entrata in vigore

Il presente regolamento sui costi entra in vigore alla data di costituzione della Fondazione.